

Remissione del debito

Cassazione Civile, Sez. III, 26 gennaio 2021, n. 1724, ord. - Pres. Vivaldi - Est. Rossetti - P.M. e D.N.M. c. Svama S.p.a.

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. 22 maggio 2020, n. 9464, in <i>Mass. Giust. civ.</i> , 2020; Cass. 14 luglio 2006, n. 16125, in <i>Mass. Giust. civ.</i> , 2006, 7-8; Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169, in <i>Mass. Giust. civ.</i> , 2000, 2083; Cass. 21 dicembre 1998, n. 12765, in <i>Mass. Giust. civ.</i> , 1998, 2636.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (*omissis*)

Motivi della decisione

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2909 c.c. e del giudicato interno. Il motivo, al di là di tale intitolazione, contiene due diverse censure.

1.1. Con una prima censura i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto "contestato e illiquido", al momento in cui la società creditrice venne sciolta, il credito oggetto del precetto. Sostengono che quel credito era invece liquido ed esigibile, ed oggetto di contestazione era solo la sua avvenuta estinzione per compensazione. E che quel credito fosse liquido ed esigibile al momento di scioglimento della società era circostanza accertata nel giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione, e che pertanto non poteva essere diversamente valutata dal giudice dell'opposizione.

1.2. Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che, in ogni caso, il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione non costituisce una tacita manifestazione della volontà di rinunciarvi.

1.3. La prima delle suesposte censure è infondata. Oggetto del giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione era lo stabilire se il contratto di vendita dell'autovettura dalla Svama alla M.P. si fosse o non si fosse risolto per inadempimento, e se l'acquirente avesse o non avesse diritto alla restituzione del prezzo.

Oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto è lo stabilire se il liquidatore della società creditrice avesse o non avesse tacitamente rinunciato al credito di restituzione del prezzo.

I due giudizi hanno oggetti diversi, sicché nessun giudicato può essere invocato nel presente giudizio di opposizione, fondato sulla sentenza pronunciata all'esito della domanda di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo.

1.4. La seconda censura è, invece, fondata.

La Corte d'appello era chiamata a risolvere il seguente problema di diritto: quale fosse la sorte dei crediti vantati da una società di capitali dopo l'estinzione di questa, se quei crediti non emergano dal bilancio finale di liquidazione.

La Corte partenopea ha risolto tale problema istituendo un rigido automatismo, in virtù del quale se il credito è controverso, e non è iscritto nel bilancio finale di liquidazione, automaticamente ("senz'altro", si legge nella sentenza impugnata) esso deve intendersi rinunciato per *facta concludentia*.

Questa soluzione non può essere condivisa per le ragioni che seguono.

1.5. I principi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, da una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, Rv. 625323 - 01), di cui tanto le parti, quanto la Corte d'appello, si sono mostrati avvisati.

Non ne hanno però tratto, ad avviso di questo Collegio, le debite conseguenze.

La suddetta sentenza ha fissato tre principi generali in base ai quali stabilire la sorte dei crediti vantati da una società estinta, così riassumibili:

a) l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio;

b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione;

c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.

Questi sono i principi affermati *ex cathedra* dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra ricordata.

1.6. La medesima sentenza ha poi affrontato anche il problema qui in esame, e cioè la sorte delle sopravvenienze

attive e dei crediti non iscritti a bilancio, dopo l'estinzione della società.

Sul tale problema, esaminato alle Sezioni Unite solo *obiter dictum*, le SS.UU. hanno affermato che la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal bilancio di liquidazione non può essere stabilita *ex ante* in base ad una regola generale, uniforme ed "automatica". Hanno invece, formulato delle ipotesi "aperte" (p. 4 e ss. dei "Motivi della decisione" di Cass. SU 6070/13).

Hanno, in particolare, stabilito che è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi *ex art. 2727 c.c.* una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito.

Si è osservato nella suddetta sentenza, in particolare, che se il credito era illiquido; se il liquidatore sapeva della sua esistenza e non l'aveva inserito in bilancio; oppure se il credito "non poteva neppure essere iscritto nel bilancio", in tutti questi casi la mancata appostazione all'attivo può consentire di presumere una volontà della società di rinunciare a quella pretesa: ma pur sempre di presunzione si tratta, senza alcuna indefettibile implicazione unilaterale tra omessa indicazione del bilancio e remissione del debito.

Nel 2013, in definitiva, le Sezioni Unite non affrontarono se non *incidenter tantum* il tema dei residui attivi o delle sopravvenienze attive: si limitarono a stabilire che la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando però che l'estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio.

1.7. Più di recente il tema è stato ripreso e sviluppato da questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. 1 -, Sentenza n. 9464 del 22 maggio 2020, Rv. 657639 - 01. Tale decisione, integrando e completando i principi stabiliti nel 2013, ha affermato che:

-) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società;

-) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi *ipso facto* in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio.

La remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile.

La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti

di inequivocità. Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale; l'*arrière-pensée* di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato; la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore.

1.8. A tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, non risulta conforme la sentenza oggi impugnata, dal momento che essa ha desunto l'esistenza della volontà della società estinta di rimettere il debito alla Svama basandosi unicamente sulla natura controversa di esso e sulla mancata evidenziazione nel bilancio, e dunque senza avere accertato se quella omissione potesse ritenersi sintomo d'una volontà certa ed inequivoca.

La sentenza suddetta va dunque cassata con rinvio. Il giudice di rinvio tornerà ad esaminare l'appello proposto dalla Svama, applicando il seguente principio di diritto:

"la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.

Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito".

2. Il secondo motivo di ricorso, al di là della sua intitolazione formale, riproduce nella sostanza le medesime censure già oggetto del primo motivo di ricorso: e cioè l'eccezione di giudicato esterno e l'impossibilità di ravvisare una volontà abdicativa tacita dell'operato del liquidatore della società.

Varrà dunque per tali censure quanto già esposto nei p.p. che precedono.

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 91 c.p.c.

Sostengono che per effetto dell'auspicato accoglimento del ricorso per cassazione dovranno essere nuovamente regolate anche le spese. Ovviamente quella appena riassunta non è una censura rivolta verso la sentenza di primo grado; essa non è che l'invocazione degli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

La remissione tacita del debito presuppone una manifestazione di volontà inequivoca: commento a una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione di Filippo Rizzi (*)

Con la sentenza in epigrafe, la Corte, ritenendo che la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco, ha chiarito che un comportamento tacito può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.

Il caso

Nella fattispecie in esame la Corte, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che i crediti di una società commerciale estinta non possano intendersi rinunciati per il solo fatto che non siano evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze, idonee a non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio non potesse avere altra causa se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.

In particolare, la società Alfa aveva acquistato dalla società Beta un autoveicolo, che in seguito si era rivelato difettoso; stante la presenza di tali difetti, l'acquirente aveva convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita e la conseguente condanna alla restituzione del prezzo. Nelle more di tale giudizio la società Alfa veniva cancellata dal registro delle imprese.

All'esito del secondo grado del giudizio redibitorio, la Corte d'Appello di Napoli, dichiarava risolto il contratto e condannava Beta alla restituzione del prezzo. A seguito di tale pronuncia, gli ex soci di Alfa (oramai estinta) cominciarono l'esecuzione forzata nei confronti di Beta, provvedendo a notificare a quest'ultima due atti di precetto, rispettivamente in data 30 gennaio 2014 e 19 maggio 2014.

Sebbene Beta abbia proposto opposizione ad ambedue i precetti, la narrativa della sentenza qui esaminata chiarisce espressamente che il giudizio in esame ha ad oggetto solamente l'opposizione promossa avverso il secondo dei suindicati atti.

A fondamento di tale opposizione, Beta stessa ha evidenziato che (i) non è consentito ai creditori notificare un secondo atto di precetto per il medesimo credito; e (ii) il credito precettato doveva ritenersi rinunciato in quanto non era stato appostato dalla società creditrice nel proprio bilancio finale di liquidazione.

La controversia che ne deriva ha come esito, in primo grado, il rigetto dell'opposizione, mentre in appello l'accoglimento del gravame della parte soccombente. In particolare la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato insussistente il diritto degli ex soci di agire esecutivamente nei confronti di Beta, in quanto (i) la società creditrice è stata cancellata dal registro delle imprese; (ii) il credito restitutorio, scaturente dalla risoluzione del contratto di vendita, era all'epoca contestato in giudizio; e (iii) il mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione di quel credito, unicamente alla indubbia consapevolezza della sua esistenza in capo al liquidatore, dimostravano per *facta concludentia* la volontà della società creditrice di rinunciarvi.

A questo punto, gli ex soci di Alfa propongono ricorso in Cassazione affidandolo a tre motivi.

In particolare si deduce l'erroneità dell'assunto secondo cui il credito oggetto del precetto fosse contestato e illiquido, l'impossibilità di ravvisare una volontà abdicativa tacita nell'operato del liquidatore della società e la violazione dell'art. 91 c.p.c.

Premessa

Seppur dalla narrativa del caso in esame si evinca che il ricorso innanzi la Suprema Corte si fonda su tre motivi principali (1), giova anzitutto premettere

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Tali sono la violazione dell'art. 2909 c.c. e del giudicato interno; l'impossibilità di ravvisare una volontà abdicativa tacita

nella mancata iscrizione dei crediti a bilancio e la violazione dell'art. 91 c.p.c.

che l'enunciato giurisprudenziale qui richiamato - unificando i primi due motivi (2) e sottolineando che il terzo altro non è che l'invocazione degli effetti di cui all'art. 336 c.p.c. - pone particolare attenzione al solo istituto della remissione del debito, la cui applicazione (tacita) sarebbe stata riscontrata per *facta concludentia* nel mancato inserimento di un credito a bilancio. Muovendo da tale considerazione, il presente contributo analizzerà pertanto la ratio e le caratteristiche di tale istituto, con particolare attenzione al profilo funzionale nonché al profilo strutturale (3), cercando di individuare e analizzare alcune questioni giuridiche fondamentali.

Il profilo funzionale e strutturale della remissione del debito

Il profilo funzionale

L'art. 1236 c.c. dispone che "la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione, quando è comunicata al debitore, salvo che

questi dichiarino in un congruo termine di non volerne profittare".

Tale disposizione, regolando unicamente gli effetti dell'istituto remissorio, non pone fine all'incessante dibattito, già sviluppatosi antecedentemente al codice del 1942, relativo al profilo causale e strutturale, entro cui ricondurre l'istituto in esame.

Con riferimento al primo dei due profili, quello funzionale, giova evidenziare che, durante la vigenza del precedente codice civile, gli interpreti si dividevano tra coloro che assegnavano alla remissione del debito natura di rinuncia e coloro che riconducevano la stessa alla donazione (4) o alla liberalità in genere (5).

Il dibattito si è sviluppato anche dopo l'entrata del codice del 1942 risolvendosi attraverso l'inquadramento della remissione nella categoria dei negozi di rinuncia, in quanto lo schema donativo (6) andrebbe irrimediabilmente a scontrarsi con l'inconfutabile sussistenza di fattispecie nelle quali il creditore compie la remissione con l'intento di non arricchire il debitore o comunque di non recargli vantaggio, ma di soddisfare un interesse patrimoniale (7) (si pensi, ad

(2) Occorre precisare che la Corte, dopo aver evidenziato che il primo motivo di doglianza contiene due diverse censure, sottolinea espressamente che "oggetto del presente giudizio [...] è lo stabilire se il liquidatore della società creditrice avesse o non avesse tacitamente rinunciato al credito di restituzione del prezzo" e non invece se "il contratto di vendita dell'autovettura [...] si fosse o non si fosse risolto per inadempimento e se l'acquirente avesse o non avesse diritto alla restituzione del prezzo".

(3) Come evidenziato da F. Rossi, *La remissione del debito*. Art. 1236-1240, in AA.VV., *Il codice civile. Commentario*, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2018, 5, "la remissione del debito è il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento che ha destato forse nella dottrina interesse più profondo". Tra i principali autori che hanno analizzato il tema si veda: E. Tilocca, *La remissione del debito*, Padova, 1955; G. Benedetti, *Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 1291 ss.; P. Perlingieri, *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Napoli, 1968; M. Ferrari, *Riflessioni in tema di rinuncia al credito e remissione del debito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 1 ss.; T.V. Russo, *La remissione del debito ancora al vaglio della giurisprudenza* (commento a Cass. Civ. 14 marzo 1995, n. 2921), in *Rass. dir. civ.*, 1997, 141 ss.; P. Stanzione, *La remissione del debito*, in P. Stanzione - G. Sciancalepore, *Remissione e rinuncia*, Milano, 2003, 105 ss.; A. Venturelli, *Struttura e funzioni della remissione del debito*, in *Obbl. contr.*, 2012, 529 ss.; F. Naddeo, *Remissione del debito e volontà del debitore*, in www.comparazioneDirittocivile.it, 2018, 1. Per un esame approfondito dei vari aspetti problematici della remissione del debito si veda altresì F. Pellegrini, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in AA.VV., *Commentario. Delle obbligazioni in generale e dei contratti in generale, Codice civile. Libro delle obbligazioni, vol. I*, diretto da M. D'Amelio - E. Finzi, Firenze, 1948, 131 ss.; M. Allara, *Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio*, Torino, 1952, 219 ss.; P. Perlingieri, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*. Art. 1230-1259, in AA.VV., *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 168 ss.; M. Cantillo, *Le obbligazioni*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto*

civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1992, 920 ss.; A. Spangaro, *La remissione del debito*, in AA.VV., *Le obbligazioni, L'obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, a cura di M. Franzoni, Torino, 2004, 480 ss.; A. Caputo, *La remissione del debito*, in AA.VV., *Le obbligazioni. Diritto sostanziale e processuale, Cause estintive, modificazioni soggettive, principali tipologie*, a cura di P. Fava, Milano, 2008, 871 ss.; L. Solidoro Maruotti, *La remissione del debito*, in AA.VV., *I modi di estinzione*, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da L. Garofalo - M. Talamanca, Padova, 2008, 533 ss.; C. Romeo, *La remissione del debito*, in *Tratt. di dir. civ., Le obbligazioni, 4, I modi di estinzione delle obbligazioni*, diretto da R. Sacco, Torino, 2012, 77 ss.; C. Cicero, *Le obbligazioni, I modi di estinzione delle obbligazioni*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, Torino, 2013, 95 ss.

(4) R. Crespolani, *Rimessione del debito*, in *Enc. giur.*, XIV, II, Milano, 1906, 452.

(5) In questo senso F. Recupero, *Remissione del debito e donazione liberatoria nel quadro della liberalità giuridica*, in *Temi*, 1955, 98 ss.

(6) La giurisprudenza è orientata allo stesso modo: l'*animus donandi* non è requisito della remissione, la quale può essere determinata dai più differenti motivi, che come tali non penetrano nell'area della causa del negozio e sono, quindi, giuridicamente irrilevanti (App. Roma 21 marzo 1958, in *Rep. Giust. civ.*, voce *Obbl. contr.*, n. 504); lo scopo immediato della remissione, nel quale si individua la funzione del negozio, è quello di estinguere l'obbligazione, mentre l'intento di liberalità può essere soltanto diretto e mediato (Cass. Civ. 18 ottobre 1976, n. 3559, in *Mass. Giur. it.*, 1976; Cass. Civ. 20 ottobre 1958, n. 3355, in *Giur. it.*, 1959, I, 1, 606).

(7) Privata di qualsivoglia rilievo è inoltre la tesi di R. Cerciello, *La remissione del debito nel diritto civile positivo*, Roma, 1923, 31 ss. e 43 ss., secondo la quale occorrerebbe distinguere la mera rinuncia effettuata unilateralmente dal creditore dall'ipotesi in cui questi dismetta il proprio diritto al fine di recare beneficio al debitore: in quest'ultima qualificata come remissione (bilaterale), si configurerebbe un contratto - da includere tra le donazioni - che, come tale, si perfezionerebbe con l'accettazione del debitore.

esempio, all'ipotesi di remissione, da parte del creditore, del prestito effettuato a una società in cui sia socio, onde ridurne il debito ed evitare così i pregiudizi derivanti dall'eventuale fallimento) (8). Appare quindi maggioritaria l'idea secondo cui la remissione costituisca l'unico schema rinunciativo (9) in materia di diritti di credito (10); idea che non viene superata dalla critica secondo cui andrebbe ravvisata una distinzione tra rinuncia e remissione, in quanto nella prima il creditore intende soltanto dismettere il proprio diritto, mentre nella seconda vuole dismetterlo per liberare dall'obbligazione il debitore (cioè avvantaggiarlo). Come infatti correttamente evidenziato dagli interpreti (11) quest'ultima distinzione può essere rilevante sul piano dei motivi, ma non

su quello della causa, poiché in entrambe le ipotesi si verifica la dismissione del diritto con conseguente estinzione del medesimo e liberazione del debitore, per modo che, stante l'identità dello schema causale remissione e rinuncia non sono figure giuridiche diverse (12). L'eventuale e ulteriore scopo di avvantaggiare il creditore può valere a configurare la fattispecie concreta come liberalità indiretta, ma non può caratterizzare la dismissione in modo diverso rispetto alle ipotesi in cui il creditore non manifesti un interesse alla liberazione del debitore (13).

Quanto affermato, oltre a essere confermato dalla giurisprudenza maggioritaria (14), viene ribadito anche dalla sentenza in esame, la quale identifica la remissione come un atto di rinuncia, quasi che

Come infatti evidenziato da E. Tilocca, *Remissione del debito*, cit., 392, il movente soggettivo del creditore non può determinare l'appartenenza dell'atto a un tipo negoziale, piuttosto che a un altro.

(8) F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II, *Le obbligazioni e i contratti*, t. I, *Obbligazioni in generale. Contratti in generale*, 115, il quale sottolinea che l'istituto della remissione è idoneo a soddisfare molteplici interessi del creditore. Tra gli autori che reputano che la remissione non possa essere qualificata come donazione, tanto liberatoria, quanto indiretta, si veda, *ex multis*, P. Perlingieri, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*. Art. 1230-1259, cit., 170 s. È proprio la patrimonialità dell'interesse perseguito da chi intende obbligarsi l'elemento che, secondo la dottrina più autorevole, distingue i contratti gratuiti, tipici e atipici, da quelli riconducibili nell'area della donazione ex 769 c.c. A sostegno di questa tesi si veda A. Checchini, *L'interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 287; C. Manzini, *"Spirito di liberalità" e controllo giudiziario sull'esistenza della causa donandi*, in *Contr. e impr.*, 1985, 418.

(9) La riconducibilità della remissione allo schema della rinuncia ha importanti riflessi anche sulla riconducibilità della remissione ai negozi a titolo gratuito o a titolo oneroso: infatti, premesso che la qualificazione in termini di onerosità o di gratuità presuppone un'equivalenza o, all'opposto, una mancanza di equivalenza (sul piano soggettivo) fra i vantaggi dell'una e dell'altra parte sicché può aversi soltanto nei negozi che producono effetti diretti almeno nella sfera patrimoniale di due soggetti, la dottrina ritiene che, stante l'assenza degli elementi appena elencati, la remissione andrebbe annoverata tra gli atti neutri, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso l'inquadramento in una delle predette categorie si renda necessario al fine di individuare la disciplina normativa applicabile, la remissione va assoggettata al trattamento dei negozi gratuiti, in quanto da un lato riduce il patrimonio del creditore e dall'altro finisce con il produrre conseguenze positive in quello del debitore (E. Tilocca, *La remissione del debito*, cit., 399).

(10) M. Cantillo, *Le obbligazioni*, cit., 927. *Contra* P. Perlingieri, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, cit., 209 ss e F. Macioce, *Rinuncia (dir. priv.)*, in *Enc. dir.* XL, Milano, 1990, 931, secondo i quali remissione e rinuncia sono due figure giuridiche diverse, in quanto solo la prima comporta necessariamente la liberazione del debitore dall'obbligo dell'adempimento e, quindi l'estinzione del rapporto obbligatorio, mentre la funzione di rinuncia si esaurisce nella perdita, da parte del creditore, della titolarità del diritto e come effetto riflesso può aversi, oltre all'estinzione, il trapasso o la concentrazione del credito in capo ad altri soggetti.

(11) Cfr. su tutti E. Tilocca, *La remissione del debito*, cit.

(12) Non condivide tale teoria V. Caredda, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996, 168, secondo il quale questa affermazione omette di considerare adeguatamente che la

manifestazione di volontà del remittente è finalizzata non solo a separare il credito dalla sua sfera giuridico-patrimoniale, ma anche ad estinguere il credito e con esso l'intero rapporto obbligatorio: se tale dichiarazione non incidesse sulla sfera giuridica del debitore, risulterebbe inspiegabile l'attribuzione a quest'ultimo della possibilità di rifiutare la remissione, e, in tal modo, di riportare il creditore nella titolarità del diritto dismesso. La rinuncia a un diritto esprime infatti la volontà unilaterale di dismetterne la titolarità, senza che nessuno possa neutralizzare gli effetti di tale decisione: nel caso in esame invece è lo stesso dettame codicistico a riconoscere al debitore il potere di opporsi, impedendo sia che il creditore perda il proprio diritto sia l'estinzione del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'istituto della remissione, la cui funzione è quella di estinguere l'intero rapporto obbligatorio, sarebbe quindi caratterizzato da un'ampiezza maggiore rispetto alla mera rinuncia, poiché non si limita all'allontanamento dei diritti dalla sfera giuridico-patrimoniale del creditore, ma coinvolge il debitore, essendo diretto a estinguere l'obbligazione: il creditore non dismette soltanto il diritto di cui è titolare, bensì influisce contestualmente sulla sfera giuridico patrimoniale del debitore, che risulta liberato, e quindi sulla vita del rapporto obbligatorio, sciogliendolo.

(13) Con riferimento al modo di prodursi dell'effetto liberatorio, secondo alcuni tale effetto è conseguenza diretta della remissione al pari dell'estinzione del diritto dismesso, in considerazione dello stretto legame tra il diritto di credito e la corrispondente obbligazione; con la remissione pertanto si estingue il rapporto obbligatorio, che investe contemporaneamente il credito e il debito (G. Benedetti, *Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale*, cit., 1291 ss., R. Cicala, *L'adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli, 1963, 191 ss.). Secondo altri autori, invece, la remissione opera allo stesso modo di una normale rinuncia, nel senso che essa estingue in via diretta unicamente il lato attivo del rapporto, determinando il distacco della posizione rinunciata dalla sfera giuridica del rinunciante e l'estinzione del diritto di credito oggetto della dismissione; e solo in via indiretta, ancorché contestualmente, si produce l'effetto liberatorio del debitore, in virtù del principio secondo cui non è concepibile un'obbligazione senza il corrispondente diritto di credito e viceversa (E. Tilocca, *La remissione del debito*, cit., 394; L. Cariota-Ferrara, *Il negozio giuridico*, Napoli, 1948, 140 ss.).

(14) Cfr. *ex multis* Cass. Civ. 14 marzo 1995, n. 2921, in *Corr. giur.*, 1996, 320 ss.; Cass. Civ. 5 agosto 1983, n. 5260, in *Mass. Giur. it.*, 1983; Cass. Civ. 3 luglio 1968, n. 1221, in *Giust. civ.*, 1968, I, 1226; App. Firenze 13 maggio 1967, in *Giur. tosc.*, 1968, 76; Pret. Milano 24 novembre 1967, in *Dir. prat. Assic.*, 1968, 170; Cass. Civ. 20 ottobre 1958, n. 3355, in *Giur. it.*, 1959, I, 1, 606. A tal riguardo Cass. Civ. 5 agosto 1983, n. 5260, in *Rep. Giur. it.*, 1983, voce *Obbligazione e Contratti*, 3025, n. 166. A tal proposito si veda in particolare R. Miccio, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1966, secondo cui la

“remissione del debito e rinuncia al credito [fossero] sinonimi” (15).

Il profilo strutturale

Evidenziato l'ampio dibattito concernente il profilo causale e la (condivisibile) soluzione offerta a tal riguardo da dottrina e giurisprudenza, giova ora trattare dell'ulteriore incertezza sul profilo strutturale entro cui vada inquadrato l'istituto in esame.

Come già precedentemente evidenziato, la formulazione dell'art. 1236 c.c. non fornisce alcun chiarimento in merito (i) alle modalità di perfezionamento di tale fattispecie (i.e. se a rendere perfetta la remissione sia la sola dichiarazione del creditore oppure concorra con quest'ultima il mancato rifiuto del destinatario); e (ii) al momento dal quale la medesima dichiarazione del creditore espliciti i propri effetti (16).

Di fronte a tali interrogativi, si sono create due linee interpretative: una prima che ritiene che la remissione abbia natura contrattuale e che pertanto la fattispecie remissoria si perfezioni con il mancato rifiuto del destinatario, una seconda che invece, stante la struttura unilaterale del predetto istituto, ritiene che a perfezionare la fattispecie sia sufficiente la sola dichiarazione del creditore.

I sostenitori del primo orientamento (17) fanno perno sul potere del debitore di impedire l'effetto remissivo, da cui risulta la necessità che l'obbligato cooperi con il creditore per la produzione dell'effetto negoziale, sicché, *medio tempore*, il rapporto obbligatorio rimane in vita: sarebbe pertanto in tal caso configurabile una dichiarazione di volontà - quella

del debitore di non voler profittare - destinata a condizionare *ab initio* l'efficacia di un atto negoziale, la quale andrebbe di conseguenza inclusa tra gli elementi costitutivi della fattispecie stessa. La remissione avrebbe così natura contrattuale, con l'unica peculiarità che l'accettazione del debitore possa essere manifestata passivamente con il silenzio (18). Tale interpretazione non trova il consenso della dottrina maggioritaria, la quale, al contrario, ritiene che la remissione del debito abbia natura di negozio unilaterale: l'art. 1236 c.c. riconosce infatti al creditore il potere di estinguere il rapporto obbligatorio mediante la rinuncia e addossa un onere di reazione al debitore che non intenda profittarne, così realizzando da un lato la funzione dismissiva del negozio abdicativo di rinuncia e dall'altro tutelando l'eventuale interesse del debitore all'adempimento, attribuendogli lo strumento del rifiuto, che ha del pari struttura unilaterale (19). Il carattere negoziale della remissione, quale particolare forma di rinuncia prevista per i diritti di credito, risulta direttamente dall'art. 1236 c.c., in quanto essa è configurata come causa produttiva di conseguenze giuridiche, estinguendosi il diritto di credito conformemente alla volontà remissoria del creditore e nei limiti da questa fissati.

Ponendo a confronto tale meccanismo con quello previsto dall'art. 1333 c.c. (vista la similitudine tra le due ipotesi), risulta che nel primo caso l'effetto dismissivo comportante l'estinzione del rapporto è ricollegato alla sola dichiarazione del creditore e l'eventuale rifiuto del debitore non è destinato a combinarsi con la stessa per la produzione dell'effetto

remissione “è un negozio strumentale ed astratto in quanto determinato da motivi ad esso estranei e, talvolta, anche da rapporti ulteriori che non solo gli sono estranei, ma che rimangono altresì ignorati”.

(15) M. Cantillo, *Le obbligazioni*, cit., 927.

(16) Così si esprime F. Rossi, *La remissione del debito. Artt. 1236-1240*, cit.; *contra* E. Moscati, *La disciplina generale delle obbligazioni. Corso di diritto civile*, Torino, 2012, 363, il quale sostiene invece il deciso miglioramento - sia dal punto di vista concettuale che da quello sistematico - della disciplina del negozio in esame contemplata dal codice del 1942, rispetto a quella vigente in precedenza. Si veda inoltre G. Benedetti, *Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale*, cit., 1303; il quale ritiene che la nuova formulazione letterale dell'art. 1236 c.c. supera tali problemi con una soluzione “felice”.

(17) A sostegno di tale tesi si veda: G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1947, 8 s. e 52; E. Casati-G. Russo, *Manuale del diritto civile italiano*, Torino, 1947, 455; F. Pellegrini, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, cit., 134 s.; Cariota-Ferrara, cit., 136 s.; G. Giampiccolo, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, 99; R. Sacco, *Contratto, e negozio a formazione bilaterale*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, II, Padova, 1965, 973; P. Perlingieri, *Remissione del debito e rinuncia al credito*, Napoli, 1968, 54 ss., 138 ss. e 156; P. Perlingieri, *Cessione del credito, remissione o rinuncia?*, cit., 594; P. Perlingieri, *Dei*

modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, cit. 189 ss.; A. Luminoso, *Remissione del debito*, in *Enc. giur.*, XXVI, Roma, 1991, 7; F. Macioce, *Il negozio di rinuncia nel diritto privato*, I, Parte generale, Napoli, 1992, 162 ss.; P. Stanzione, *Remissione del debito*, in *Dig. civ.*, XVI, Torino, 1997, 582 ss.; F. Naddeo, *Il rifiuto nella problematica contrattuale*, Napoli, 1999, 169 ss.; C. Coppola, *La rinuncia ai diritti futuri*, Milano, 2005, 103; D. Valentino, *Remissione del debito*, in AA.VV., *I contratti gratuiti*, a cura di A. Palazzo - S. Mazzaresse, Torino, 2008, 662 ss.; F. Rossi, *La remissione del debito. Artt. 1236-1240*, cit.

(18) Conclusione che sarebbe altresì coerente con il principio secondo cui, in mancanza di diversa disposizione, il negozio è destinato a produrre effetti esclusivamente fra coloro che vi partecipano, ancorché si tratti di effetti vantaggiosi (E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1950, 293; L. Cariota-Ferrara, *Il negozio giuridico*, cit. 140; G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, cit. 50 ss.).

(19) È stato incisivamente osservato in dottrina che con tale meccanismo la legge contempera il potere del titolare di disporre liberamente del diritto, eventualmente anche rinunciandovi, e l'interesse del debitore a liberarsi dall'obbligazione mediante l'adempimento, consentendogli di paralizzare l'efficacia di un negozio che incide nella sua sfera giuridica (P. Rescigno, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2000, 625).

medesimo, bensì postula il già avvenuto perfezionamento della remissione. Il rifiuto pertanto viene in rilievo come negozio giuridico autonomo collegato alla remissione e di portata puramente negativa, siccome ha la funzione di neutralizzare la disposizione del creditore, escludendone gli effetti (20).

Nell'ambito di quest'ultimo orientamento, secondo cui, come si è detto, l'opposizione del debitore integra a sua volta un negozio unilaterale recettizio e l'eventualità che venga manifestata incide sull'efficacia del negozio remissorio condizionandone l'effetto estintivo, si discute se si tratti di condizionamento risolutivo o sospensivo e se, quindi l'obbligazione si estingua quando la dichiarazione venga comunicata al debitore o quando il debitore, con il decorso del termine congruo per opporsi, decada da tale facoltà. A tal proposito si evidenzia che si ritiene preferibile la tesi sulla efficacia risolutiva (21), in quanto l'art. 1236 c.c. attribuisce al debitore soltanto il potere di respingere la liberazione e perciò conferisce alla sua dichiarazione non già il valore giuridico di evento che impedisce il prodursi dell'effetto estintivo, bensì quello di evento che elide tale effetto.

Per di più ravvisare nella non opposizione una condizione sospensiva sarebbe quanto mai "macchinoso e inutile" (22), posto che sospendere l'effetto remissivo sino alla decorrenza del "termine congruo" dà luogo ad inconvenienti non trascurabili, laddove si consideri che, decorso inutilmente tale termine, l'estinzione opera retroattivamente, venendo a travolgere tutte le vicende del rapporto obbligatorio verificatesi *medio tempore*, creando pertanto un'enorme incertezza sulla situazione di fatto.

Da quanto esposto emerge quindi che nel caso in cui manchi l'opposizione del debitore entro il termine congruo - che altro non è che il termine eventualmente fissato dal creditore o stabilito dagli affari o dagli usi (23) - la remissione produce definitivamente l'estinzione dell'obbligazione; è quindi il debitore a poter scegliere fra la possibilità di avvalersi della remissione e quella di rifiutarne gli effetti, dovendosi nel primo caso valutare il silenzio come fatto in sé e non come fatto consapevole e volontario.

In definitiva, la costruzione riferita pone pertanto l'accento sulla coesistenza di due negozi unilaterali collegati, provenienti da due soggetti diversi, dei quali l'uno esplica la funzione di risolvere l'altro; è quindi evidente come l'opposizione del debitore non incida sul procedimento formativo della remissione, bensì sulla sua efficacia.

La forma

Come si è già avuto modo di evidenziare la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che l'istituto in esame sia un negozio giuridico unilaterale recettizio, mediante il quale il creditore rinuncia al proprio diritto di credito. Seppur l'art. 1236 c.c. e i successivi nulla dispongono in merito alla forma che debba rivestire la remissione del debito, è pacificamente ammesso in dottrina (24) e in giurisprudenza (25) che la rinuncia ad un diritto e nello specifico la remissione del debito si possano verificare anche in forma tacita (vi è concordanza di vedute in dottrina e in giurisprudenza sulla libertà della suddetta forma (26)). A tal proposito si ritiene che la

(20) E. Tilocca, voce *Remissione del debito*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1968, 389; G. Benedetti, *Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale*, cit., 1291; L. Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1948, 183; C.M. Bianca, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Milano, 1990, 467; N. Di Prisco, *I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1984, 290 ss.; D. Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato*, Torino, 1951, 236.

(21) Alcuni autori hanno sostenuto la tesi dell'efficacia sospensiva, riferendosi a un passo della Relazione al codice (in cui si rileva che "il debitore può impedire al negozio remissorio di produrre le sue conseguenze giuridiche") e soprattutto sottolineando l'esigenza di evitare le complicazioni derivanti da una reviviscenza dell'obbligazione estinta, per di più non espressamente prevista (F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1947, 512 ss.; F. Carnelutti, *Recensione a Tilocca, Remissione del debito*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, 236).

(22) P. Rescigno, voce *Condizione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1691, 773.

(23) L'art. 1236 c.c. non fornisce alcuna indicazione per stabilire la congruità del termine entro cui il debitore deve operare la scelta tra la possibilità di avvalersi della remissione e quella di rifiutarne gli effetti: a tal riguardo la dottrina richiama gli artt. 1326 e 1333 c.c., che fanno riferimento al termine ordinariamente necessario

secondo la natura degli affari o secondo gli usi. È stato osservato che la seconda di dette norme, disciplinando una fattispecie affine a quella in esame, debba ritenersi applicabile in via diretta, in forza del principio per il quale, ai sensi dell'art. 1324 c.c., le norme sui contratti si applicano anche ai negozi unilaterali *inter vivos* a carattere patrimoniale. Da ciò ne consegue che il debitore che intenda opporsi alla remissione è tenuto a farlo nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi.

(24) G. Giacobbe - M.L. Guida, *Remissione del debito (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 785 ss.

(25) Tra le numerose sentenze si confrontino Cass. Civ. 18 maggio 2006, n. 11749, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 5; Cass. Civ. 14 luglio 2006, n. 16125, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 7-8; Cass. Civ. 6 gennaio 1982, n. 4, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Obbligazioni in genere*, 2061, n. 23. Particolarmente significative in relazione a fattispecie nelle quali il comportamento del titolare di un diritto è stato considerato indice della volontà di rinuncia dello stesso sono Cass. Civ. 28 aprile 2009, n. 9924, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Obbligazioni in genere: Altre cause di estinzione*, 1594, n. 46; Cass. Civ. 13 gennaio 2009, n. 460, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Rinuncia in genere*, 1927, n. 1.

(26) A tal proposito si veda in giurisprudenza Cass. Civ. 18 maggio 2006, n. 11749, in *Foro it.*, 2007, 184 ss., secondo cui "La remissione del debito non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, e può quindi essere

rinuncia tacita ad un diritto si manifesti attraverso un comportamento del soggetto - che essendo un atto unilaterale non necessita del consenso del soggetto indirettamente e secondariamente coinvolto - inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale diritto ovvero degli effetti propri dell'esercizio di quel diritto, da cui trarre con certezza l'intenzione del titolare di dimetterlo definitivamente (27). Ai fini dell'indagine sulla univocità di tale volontà, la giurisprudenza ha più volte chiarito espressamente che l'accertamento della rinuncia tacita presuppone una rigorosa valutazione del comportamento da cui si vuole inferire la volontà di rinunciare (28), negando al contrario che l'esistenza della predetta volontà possa essere desunta tramite presunzioni (29). Sulla base di tali presupposti, dottrina e giurisprudenza convengono sull'esistenza di ipotesi di remissione tacita, allorquando oggetto della rinuncia sia un diritto di credito, posto che - come già evidenziato - nessuna forma particolare è richiesta per l'esternazione della volontà remissoria (30): sono infatti la natura e il contenuto del diritto a cui si intende rinunciare, che condizionano le modalità di manifestazione della volontà e pertanto l'inequivocabile oggetto della remissione semplifica l'indagine relativa alla forma, consentendo di rinvenire nella realtà esempi di remissione o di rinuncia in forma tacita, attuati attraverso comportamenti concludenti

desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito".

(27) La giurisprudenza è pacifica, in questo senso v. fra le altre Cass. Civ. 12 giugno 1987, n. 5148, in *Rass. giur. Enel*, 1988, 758, che, *inter alia*, ha disposto che "la rinuncia ad un diritto può avvenire anche in modo tacito" e che "l'accertamento relativo all'intenzione del titolare del diritto si concreta in una tipica indagine di fatto, come tale riservata al giudice del merito".

(28) Cfr. *inter alia* Cass. Civ. 12 giugno 1987, n. 5148, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce "Rinuncia in genere"; Cass. Civ. 21 luglio 1981, n. 4697, in *Giust. civ.*, 1981, 1538; Cass. Civ. 30 novembre 1977, n. 5221, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce "Rinuncia in genere"; Cass. Civ. 16 febbraio 1976, n. 507, in *Foro it.*, 1976, I, 1089; Cass. Civ. 15 ottobre 1975, n. 3351, in *Rep. Foro it.*, 1975, voce "Obbligazioni in genere"; Cass. Civ. 18 maggio 1973, n. 1445, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce "Rinuncia in genere"; Cass. Civ. 17 marzo 1970, n. 691, in *Rep. Foro it.*, 1970, voce "Obbligazioni e contratti".

(29) Cass. Civ. 18 giugno 1990, n. 6116, ined.; Cass. Civ. 10 ottobre 1974, n. 2767, in *Foro it.*, 1975, I, 365; Cass. Civ. 9 novembre 1971, n. 3163, in *Rep. Foro it.*, 1971, voce "Rinuncia in genere"; Cass. Civ. 13 luglio 1971, n. 2274, in *Rep. Foro it.*, 1971, voce "Contratto in genere", in cui la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un univoco comportamento del titolare incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto medesimo, e non può essere oggetto di presunzioni, ancorché gravi, precise e concordanti.

da analizzarsi caso per caso (31). In questo senso la rinuncia tacita ad un diritto di credito può considerarsi comunicata al debitore, cui necessariamente deve giungere la dichiarazione al fine di produrre gli effetti giuridici desiderati, allorquando sia stata manifestata attraverso un comportamento concludente del creditore, tale da rendere evidente al debitore la sua volontà di abbandonare il diritto (32).

Riflessioni conclusive

Nel caso in esame il ragionamento che ha portato la Corte ad accogliere il ricorso presentato dagli ex soci di Alfa può essere così sintetizzato: la remissione del debito, essendo un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, può avere anche forma tacita, purché in quest'ultimo caso, la stessa manifestazione di volontà sia inequivoca. Visto che in tal caso la mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede i requisiti di inequivocità, non è corretto desumerne da ciò la remissione tacita del credito. A fondamento di tale assunto si possono cogliere importanti rilievi giuridici quali (i) l'ammissibilità di rinunciare al proprio credito tacitamente, purché con un comportamento idoneo a possedere il requisito dell'inequivocità; nonché (ii) l'irrilevanza di una possibile aspettativa creata dal titolare del diritto nei confronti della controparte.

(30) Cfr. N. Di Prisco, *I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in AA.VV., *Trattato dir. civ.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1984, 292; G. Giacobbe - M.L. Guida, *Remissione del debito (diritto vigente)*, cit., 785 ss.; C.M. Bianca, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, cit., 473, in cui fa riferimento alla ipotesi di restituzione del documento del credito; F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, 11, Padova, 1990, 90.

(31) Così anche secondo la dottrina sotto la vigenza del precedente codice: E.P. Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Firenze, 1869, 151, secondo cui "la remissione tacita può risultare da ogni specie di fatti o di atti. Se un dato fatto o atto importi o no remissione del debito, è questione d'intenzione da decidersi dal giudice con le norme del prudente arbitrio dovendo ricercarsi, se il fatto o l'atto da cui si pretende dedurre la remissione ne includa e manifesti la intenzione".

(32) A questo proposito il legislatore desume dalla restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, la liberazione di quest'ultimo (art. 1237, comma 1, c.c.), mentre la consegna di una copia di un titolo di credito in forma pubblica, ne fa presumere *iuris tantum*, la liberazione. Anche la giurisprudenza ha spesso deciso nel senso che la remissione tacita del debito, della quale un tipico esempio è previsto all'art. 1237 c.c., può essere desunta, a prescindere da particolari requisiti di forma, da ogni comportamento del soggetto titolare del diritto di credito, che appaia logicamente incompatibile con il permanere del vincolo obbligatorio (in tal senso Cass. Civ. 6 gennaio 1982, n. 4, in *Rep. Giur. it.*, 1982, voce *Obbligazioni e contratti*; Cass. Civ. 21 luglio 1979, n. 4358, in *Rep. Giur. it.*, 1979, voce *Obbligazioni e contratti*; Cass. Civ. 6 giugno 1972, n. 1752, in *Rep. Giur. it.*, 1972, voce *Obbligazioni e contratti*; Cass. Civ. 4 marzo 1966, n. 647, in *Rep. Giur. it.*, voce *Obbligazioni e contratti*).

Con riferimento al primo dei predetti rilievi, esso trova senz'alcun dubbio d'accordo l'Autore del presente contributo: dottrina autorevole (33) e giurisprudenza (34) si sono più volte espresse sul punto, affermando chiaramente che qualora l'ordinamento non ponga preclusioni di forma e non imponga al soggetto comportamenti tipizzati, il silenzio (35) può integrare una circostanza sintomatica di un comportamento concludente, purché nel contesto di una determinata situazione acquisti o possa acquistare un significato univoco (36). Nel caso in esame la Corte, dopo aver implicitamente aderito a tali principi (*i.e.* la remissione è negozio giuridico che può essere posta in essere anche tacitamente, visto che non è prevista alcun tipo di forma), valuta rigorosamente il comportamento da cui dovrebbe trarsi la volontà di rinuncia, la mancata appostazione del credito a bilancio, e chiarisce che tale comportamento non implica la volontà di rimettere il debito, in quanto non solo non rende evidente la volontà del creditore di rinunciare al credito (37), bensì potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie e diverse da una rinuncia del credito (tali cause potrebbero identificarsi nell'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale; nell'*arrière-pensée* di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato; nella pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta; nella semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore). Anche il secondo assunto, desunto implicitamente dalla narrativa della sentenza in esame, appare condivisibile: nel caso in esame parrebbe infatti che il concetto di rinuncia tacita venga utilizzato "per respingere la pretesa del titolare quando il soggetto voglia far valere il diritto dopo aver creato nell'altra parte la ragionevole aspettativa della conseguita

liberazione di tale vincolo" (38). In particolare sembrerebbe infatti che Beta eccipisca che il credito in esame non sia dovuto, in quanto Alfa (*rectius* il liquidatore di Alfa) avrebbe creato una ragionevole aspettativa della liberazione di Beta dal vincolo obbligatorio (39). Tale assunto appare quanto mai privo di qualsivoglia rilievo nel caso in esame: anzitutto è stato chiarito che si può rinunciare a un proprio diritto anche quando tale rinuncia comporti dei "riflessi" sulla sfera giuridica (eventualmente patrimoniale) altrui (40), senza dover ottenere necessariamente il consenso del soggetto indirettamente e secondariamente coinvolto, stante la natura unilaterale del negozio giuridico rinunciativo (che giova ricordare è la medesima della remissione del debito). In secondo luogo, come già evidenziato, è altresì da tenere in considerazione il fatto che la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che l'inerzia prolungata del creditore, che non abbia tuttavia superato il tempo della prescrizione estintiva, non può essere interpretata come rinuncia del creditore al proprio diritto, in quanto il comportamento omissivo, consentito fino a un termine finale tassativo, non ha valore di dichiarazione legale tipica (41): il comportamento di inerzia del creditore altro non rappresenterebbe che espressione del principio di autonomia contrattuale dei privati, nel senso che è consentito alla parte, titolare di un diritto o di una facoltà giuridica, anche il non esercizio, salvo le norme previste in materia di prescrizione e decadenza.

Alla luce di quanto esposto, emerge con chiara evidenza che la pronuncia in esame è quanto mai conforme ai principi, correttamente richiamati, espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, risultando in tal modo condivisibile a parere dell'Autore del presente contributo.

(33) Cfr. N. Di Prisco, *I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, cit., 292; G. Giacobbe - M.L. Guida, *Remissione del debito (diritto vigente)*, cit., 1988, 785 ss.; C.M. Bianca, *Diritto civile, 4, L'obbligazione*, cit., 473, in cui fa riferimento alla ipotesi di restituzione del documento del credito; F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, cit., 90.

(34) Emblematica sul punto è Cass. Civ. 18 maggio 2006, n. 11749, cit.

(35) A seguito del superamento della concezione secondo la quale il silenzio non solo non sarebbe stato idoneo a valere come manifestazione di volontà (M.S. Goretti, *Il problema giuridico del silenzio*, Milano, 1982, 46 ss.), la Suprema Corte conferma l'opinione, già esposta in passato, secondo cui il comportamento silente di un soggetto possa essere idoneo a manifestare la volontà di quest'ultimo, soprattutto quando l'ordinamento non pone preclusioni di forma e non impone al soggetto comportamenti tipizzati.

(36) M. Ferrari, *Riflessioni in tema di rinuncia al credito e remissione del debito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, Milano, 1992, 37.

(37) A tal proposito si veda E. Cocorullo, *Impossibilità di restituire in forma specifica e annullamento del contratto*, in

Rass. dir. civ., 1983, 642 ss., secondo cui in tema di rinuncia tacita, avrebbe rilievo "[l']induzione logica fondata sull'incompatibilità tra un determinato fatto e la volontà di esercitare un diritto [...]".

(38) P. Rescigno, voce *Obbligazioni*, in *Enc. dir.*, Milano, 1979, 150 ss.

(39) È evidente il collegamento con l'istituto germanico del *Verwirkung*, secondo il quale viene giudicato inammissibile, e perciò precluso dalla legge, l'esercizio del diritto quando il titolare lo abbia ritardato per un periodo di tempo tale da suscitare nel soggetto passivo l'affidamento che la pretesa non sarebbe stata più esercitata. Per un esame più approfondito di tale istituto si vedano F. Ranieri, *Rinuncia tacita e Verwirkung*, Padova, 1971; S. Patti, *Profili della tolleranza nel diritto privato*, Napoli, 1978, 101 ss.

(40) A tal proposito di veda M. Ferrari, *Riflessioni in tema di rinuncia al credito e remissione del debito*, cit.

(41) Cass. Civ. 22 febbraio 1983, n. 1314, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce "Prescrizione e decadenza"; Cass. Civ. 10 gennaio 1981, n. 244, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce "Presunzione"; Cass. Civ. 28 aprile 1975, n. 1625, in *Rep. Foro it.*, 1975, voce "Procedimento civile".